



Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Onlus

via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163 www.vittimestrada.org

Sede di **TORINO** nord (Ciriè - Chivasso – Ivrea) c/o MARIETTA Daniele
10070 Cafasse (TO), via Roma n. 172 - tel. 340/9364289 – info@sustradasicuri.it

che fare dopo un incidente stradale (dalla parte del danneggiato)

Aggiornamento ottobre 2007 **a cura dell'avv. Marco Fiorentino** / A.I.F.V.S. Torino nord

Questo opuscolo, preparato dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada intende fornire punti di riferimento sia pure molto sommari – ed in ogni caso senza alcuna responsabilità per quanto riguarda le indicazioni e le valutazioni in esso espresse - a chi ha riportato lesioni personali o ha perduto una persona cara in un incidente stradale.

Ci auguriamo che la sua consultazione riesca di aiuto nella dimensione, improvvisa e spesso fortemente dolorosa, del dopo - incidente.

Roma li 20.1.2003

Pina Cassaniti Mastrojeni, presidente

1. Attività immediate

Per avere soccorso in genere chiamare il 113 (soccorso pubblico di emergenza).

Se vi è danno alle persone chiamare il 118 (emergenza sanitaria).

Se è necessario spostare o aprire i veicoli chiamare il Soccorso stradale ACI (116) e nei casi più gravi i Vigili del fuoco (115).

Se l'incidente appare grave, e specie se vi sono feriti, non spostare i veicoli, prendere generalità dei coinvolti e dei testimoni, fotografare o prendere appunti sulla scena.

Non spostare i feriti specie se in stato di incoscienza a meno che si trovino in situazione di pericolo.

Segnalare l'incidente con mezzi idonei, al fine di evitare ulteriori danni ai già coinvolti o ai terzi che sopraggiungano.

2. Cure

In tutta Italia l'assistenza è fornita gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.

Presso le ASL il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire anche assistenza psicologica.

Per il controllo e la denuncia di omissioni o errori nell'assistenza fornita dal Servizio sanitario nazionale o dalle cliniche private, rivolgersi al "Tribunale dei diritti del malato".

Se vi sono i presupposti e si è in grado di darne prova rigorosa, si può chiedere giudizialmente il risarcimento di eventuali danni subiti.

3. Accertamenti

L'Autorità di polizia che interviene è in genere la Polizia Municipale nelle città e nei paesi, la Polizia Stradale o i Carabinieri sulle strade extra-urbane, solo la Polizia Stradale in autostrada.

L'Autorità intervenuta effettua gli accertamenti del caso rispetto:

- alle persone coinvolte (illese, ferite o decedute che siano);
- ai veicoli, ai loro proprietari, ai danni ed alle Compagnie assicuratrici;
- alle condizioni della strada, del tempo e del traffico;
- alla presumibile dinamica dell'incidente;
- alle dichiarazioni di eventuali testimoni.

Le persone coinvolte devono esigere, se sono in grado di farlo, la massima attenzione negli accertamenti, così come possono suggerire indagini o chiedere che siano verbalizzate particolari situazioni.

Se si viene richiesti di firmare un verbale è necessario leggerlo con attenzione prima di sottoscriverlo, chiedendo se è il caso di correggerlo o integrarlo.

Se vengono contestate violazioni del Codice della strada anche a chi ha subito danni o lesioni è bene, anche se le sanzioni sono di importo modesto, consultare un avvocato prima di pagarle.

La stessa Autorità che rileva l'incidente può disporre il sequestro dei mezzi coinvolti.

Può ritirare immediatamente la patente ogni volta che accerti violazione del Codice della strada per la quale è prevista sospensione della stessa patente - e dovrebbe sempre farlo quando vi sono morti o feriti gravi plausibilmente causati dalla violazione accertata.

Se vi è sospetto di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti l'Autorità intervenuta può disporre accertamenti in merito, immediati o no, ai quali non è possibile rifiutarsi senza confermare il sospetto.

4. Testimoni

Le indicazioni di chi assiste ad un incidente stradale possono risultare determinanti per stabilire le modalità del sinistro e le responsabilità dei coinvolti.

E' quindi opportuno che il danneggiato chieda subito dopo l'incidente, se può, nomi e indirizzi dei presenti, insistendo per averli ed eventualmente fotografandoli.

L'obbligo di testimoniare è infatti imposto dalla legge e allontanarsi per evitare grane significa negare a chi è stato ferito o magari ucciso senza colpa quella giustizia che pretenderemmo per noi e i nostri cari.

Chi invece presta il proprio nome come teste di compiacenza pur non avendo visto nulla e non sapendo nulla di un certo incidente, corre il rischio di una condanna penale oltre che del giusto disprezzo di chi ha danneggiato.

5. Avvocati

Chi resta coinvolto in un sinistro riportandone danni personali, e ancora più chi ha perduto un familiare sulla strada, deve rivolgersi subito ad un avvocato esperto in materia penale e/o in infortunistica stradale.

L'avvocato raccoglie le prove della responsabilità e dei danni, effettua le necessarie contestazioni ai terzi, tratta con le loro Compagnie assicuratrici, segue il procedimento penale e comincia eventualmente causa civile di risarcimento.

L'onorario dell'avvocato varia a seconda delle difficoltà e della lunghezza del procedimento penale e/o della causa civile e non è dunque possibile definirlo preventivamente con esattezza.

Esistono però, per l'attività che l'avvocato svolge prima e durante il processo, tariffe nazionali che il danneggiato ha diritto di farsi precisare dal legale prescelto.

Se privo di reddito, o con reddito molto basso, il danneggiato può chiedere che l'avvocato sia pagato dallo Stato.

Il danneggiato deve esporre sin dall'inizio all'avvocato, in modo chiaro e completo, lo svolgimento dei fatti e le proprie aspettative.

Deve fornirgli tutte le indicazioni e la collaborazione che l'avvocato richieda.

Deve seguirne il lavoro con fiducia ma anche con attenzione e deve sollecitarlo con cortesia ma tenendo presente che ogni azione è soggetta ai tempi lunghi ed alle incertezze della nostra "giustizia".

6. Procedimento penale

Il procedimento penale si svolge dinanzi al Giudice del luogo ove si è verificato l'incidente e si apre quando il Pubblico Ministero riceve l'informativa dell'Autorità intervenuta.

Se vi sono state lesioni personali ma non morte, il danneggiato può sporgere querela contro il responsabile anche se ignoto, chiedendo che ne venga accertata la responsabilità.

La querela deve essere presentata personalmente, entro tre mesi dall'incidente, ad una Autorità di polizia o ad un Ufficio della Procura della Repubblica.

La querela, che può essere ritirata se intervenga poi un accordo, facilita in genere il risarcimento del danno.

Se la querela manca, il procedimento penale viene archiviato.

In caso di morte, invece, il procedimento penale viene portato avanti dal Pubblico Ministero d'ufficio e cioè senza bisogno di querela.

Il presunto responsabile viene, secondo i casi, sottoposto ad indagini e poi eventualmente imputato di:

- lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime (reclusione fino a 2 anni e multa, a seconda della gravità, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge);
- omicidio colposo (reclusione da 6 mesi a 3 anni e fino a 12 anni se vi è un morto e uno o più feriti, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge).

Nella fase delle indagini preliminari la persona offesa e, se questa è deceduta, i suoi prossimi congiunti, possono intervenire nel procedimento nominando un difensore ed esercitando altri anche se limitati diritti.

A partire dalla imputazione del responsabile, cioè dall'udienza preliminare in avanti, le stesse parti lese possono costituirsi parte civile - ed è senz'altro utile che lo facciano - chiedendo la condanna del responsabile e il risarcimento del danno, che dovrebbe dunque essere liquidato dal Giudice nella sentenza di condanna.

Chi è stato risarcito non può costituirsi parte civile nel procedimento penale ma può, come persona offesa dal reato, nominare un difensore, presentare memorie, indicare testi, chiedere accertamenti e assistere alle udienze (ma senza facoltà di parola).

Se il danneggiato aderisce ad una struttura di vittime priva di fini di lucro e riconosciuta di utilità sociale, può sollecitare la sua costituzione di parte civile nel processo che lo riguarda, onde avere il conforto - e portare davanti al Giudice il peso - della collettività degli offesi dalla strada.

Il procedimento penale viene seguito nella fase delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero (P.M.).

Al termine delle indagini il P.M. presenta al Giudice penale richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio (cioè di inizio del processo vero e proprio contro l'imputato).

Il danneggiato può presentare opposizione contro la richiesta di archiviazione eventualmente avanzata dal P.M. al Giudice.

Una volta emesso dal Giudice il decreto di archiviazione può invece chiedere tramite il P.M. la riapertura delle indagini solo provando la necessità di nuove investigazioni.

Se il Giudice decide invece per il processo, ordina il rinvio a giudizio e fissa la data dell'udienza preliminare.

Prima di tale udienza, o in essa, l'imputato può chiedere al Giudice, d'accordo o no con il Pubblico Ministero, l'applicazione di una pena (patteggiamento) che in genere è prossima a quella minima e per di più ridotta di un terzo.

Il Giudice può rifiutare il patteggiamento se ritiene che la pena indicata non sia adeguata alle circostanze del reato.

Quasi sempre però lo accetta, con la conseguenza che il processo penale non si apre affatto.

Al danneggiato non resta allora che chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.

Nel processo civile, peraltro, la sentenza di patteggiamento non ha valore di riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

La persona offesa o i suoi prossimi congiunti non possono opporsi al patteggiamento ma hanno diritto di esserne preavvertiti per "interloquire" circa gli eventuali effetti sulla loro pretesa di risarcimento in via civile.

Possono comunque, eventualmente con l'aiuto della struttura di vittime alla quale aderiscano, sollecitare il Giudice a non concedere il patteggiamento se la pena richiesta appare troppo bassa.

All'udienza preliminare l'imputato può anche chiedere sentenza senza vero e proprio processo (giudizio abbreviato), avendo diritto anche in questo caso, se viene riconosciuto colpevole, ad una riduzione di pena pari ad un terzo.

Se il processo penale va avanti è il Pubblico Ministero a sostenere l'accusa contro l'imputato e a chiedere che siano assunte le prove davanti al Giudice.

La parte civile può, a sua volta, partecipare alla istruzione del processo depositando documenti, indicando testimoni, proponendo accertamenti, presentando memorie sia per la responsabilità dell'imputato che per la sussistenza e la quantità del proprio danno.

Il processo penale si conclude con la sentenza di primo grado contro la quale l'imputato (in caso di condanna), o il Pubblico Ministero (in caso di assoluzione o di condanna ritenuta troppo lieve), o la parte civile (ma questa solo per certi aspetti e a certe condizioni) possono proporre appello alla Corte di appello (in genere nel capoluogo di Regione).

Il processo di appello si conclude a sua volta con una sentenza contro la quale si può ricorrere, come sopra, alla Corte di Cassazione (a Roma).

Accade troppo spesso che il processo penale, non già chiuso col patteggiamento o col giudizio abbreviato, si estingua per prescrizione a causa dei tempi troppo lunghi dei nostri Uffici giudiziari.

L'estinzione per prescrizione si verifica in un periodo di tempo - individuato sulla base della pena massima prevista e della presenza di circostanze aggravanti ed attenuanti - che in genere è pari a 7 anni e mezzo anche per l'omicidio e le lesioni gravissime stradali.

La prescrizione si verifica anche se vi sono state sentenze di condanna però impugnate e che perdono allora ogni efficacia penale.

Il Giudice che dichiara la prescrizione deve però decidere se confermare la condanna al risarcimento in favore della parte civile.

7. Processo civile

Se il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale non può cominciare una separata causa civile.

Può invece rivolgersi al Giudice civile se il processo penale non è ancora iniziato o se non vi è stato (per archiviazione o per patteggiamento), o è stato chiuso con sentenza definitiva di assoluzione o dichiarativa della prescrizione del reato.

Il Giudice al quale ci si deve rivolgere è il Giudice di Pace per un valore del danno sino a € 15.493,71 (ma è stato presentato disegno di legge per un innalzamento di tale valore), il Tribunale per valori superiori.

Secondo le regole sulla competenza per territorio, il danneggiato può scegliere di rivolgersi al Giudice del luogo nel quale risiede il responsabile (il conducente o il proprietario del veicolo), o a quello del luogo ove ha sede legale la Compagnia di assicurazioni del veicolo di quest'ultimo, o infine a quello del luogo ove è avvenuto l'incidente.

La legge 21-02-2006, n. 102, ha disposto che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applichino le norme processuali del c.d. rito del lavoro (che prevedono una forma di trattazione più celere e spedita).

Nel processo civile il danneggiato è gravato dall'onere della prova e deve quindi a propria cura fornire, proponendola fin dall'inizio, la prova rigorosa sia della responsabilità dei terzi che del proprio danno, anche qui a mezzo di documenti, testimoni, richiesta di accertamenti, deposito di memorie.

8. Provvisoriale

Sia nel processo penale che in quello civile il danneggiato può chiedere un'anticipazione del risarcimento, cioè un vero e proprio acconto su quella che sarà la presumibile liquidazione finale del danno, detta provvisoriale.

Il Giudice può concedere tale anticipazione anche per i soggetti che non si trovino in stato di bisogno, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 21-02-2006, n. 102.

9. Risarcimento del danno

Il risarcimento può essere chiesto nei confronti del responsabile civile (conducente e proprietario del veicolo) e verrà pagato transattivamente (cioè sulla base di un accordo accettato da entrambe le parti) dalla Compagnia che lo assicura (l'assicurazione è obbligatoria per tutti i veicoli a motore), ovvero liquidato dal Giudice, nella misura della responsabilità, totale o parziale, attribuita a chi ha causato il danno.

Se il danneggiante è ignoto ma si può provarne la responsabilità, o se non è assicurato, o se la Compagnia che lo assicura è in liquidazione, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

In ogni caso nel quale ritenga vi siano responsabilità altrui, il danneggiato deve inviare, meglio se tramite avvocato, raccomandata con avviso di ricevimento ai responsabili ed alle loro imprese assicuratrici.

Con tale raccomandata deve chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti ed inviare in fotocopia la documentazione delle spese sostenute, dei ricoveri, degli esami, delle cure e dei certificati medici, possibilmente di specialisti, precisanti la durata dell'inabilità temporanea ed i punti del danno biologico permanente.

La Compagnia assicuratrice del presunto responsabile può negare ogni responsabilità e deve altrimenti formulare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato nei sinistri con soli danni alle cose ed entro 90 giorni in quelli con danni alle persone. In un caso o nell'altro le comunicazioni dell'impresa assicuratrice devono essere per iscritto, e devono essere conformi a quanto imposto (ma spesso disatteso) dall'art. 5 della legge 05-03-2001, n. 57.

Se il danneggiato ritiene insufficiente l'offerta della Compagnia può comunque incassarne l'importo in acconto, continuando a trattare con la stessa Compagnia o, se non vi è possibilità di accordo, chiedendo il saldo in giudizio.

La Compagnia assicuratrice sottopone in genere il danneggiato a visita medica di propri Sanitari; anche se la prassi è in senso contrario, si può chiedere di essere assistiti da Medico di fiducia.

Il comportamento delle Compagnie assicuratrici durante le trattative o nella liquidazione è quasi sempre, e tanto più quanto più grave è il danno, lento e inteso a stancare il danneggiato.

Nei casi più gravi si può e si deve presentare un esposto presso **l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)**, vedi punto 11).

Se le trattative non si aprono, o falliscono, il danneggiato può come detto rivolgersi al Giudice.

Il diritto al risarcimento dei danni da incidente stradale si prescrive in due anni dalla data dell'incidente o dalla fine del processo penale che lo riguarda, sempre che non si sia cominciata causa civile.

Può essere dunque necessario, anche se sono in corso trattative, rinnovare prima della scadenza dei due anni, e così prima delle successive scadenze biennali, interrompere la prescrizione con l'invio della raccomandata onde far ripartire da capo il biennio di prescrizione.

10. Danni risarcibili

Tutti i danni vengono risarciti in proporzione percentuale al grado di colpevolezza del responsabile.

Chi subisce lesioni personali può chiedere, oltre al rimborso di ogni spesa causata dal sinistro, il risarcimento dei seguenti danni:

- biologico;
- morale;
- esistenziale;
- patrimoniale;
- punitivo.

Le due categorie del danno esistenziale e di quello punitivo vengono peraltro riconosciute solo raramente dai Giudici.

Per gli incidenti occorsi sulla strada in occasione di lavoro (infortunio "in itinere") parte del danno viene risarcita **dall'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)** che si rivale poi sul responsabile civile.

Altre parti del danno devono essere invece chieste al responsabile e a volte allo stesso datore di lavoro.

Danno biologico: è il danno alla salute, cioè la riduzione della integrità psico-fisica del danneggiato.

Viene risarcito a seconda della entità della perdita, individuata sulla base di un parere medico-legale.

Il danno biologico temporaneo riguarda i giorni nei quali il danneggiato non ha potuto svolgere o seguire, totalmente o parzialmente, le proprie attività consuete, lavorative e non.

Il danno biologico permanente si verifica quando la riduzione della salute è presumibilmente irreversibile e viene calcolato in punti da 1 a 100.

Il valore del "punto" non è collegato al reddito o alla personalità della vittima ma è, salvo quanto più avanti, uguale per tutti.

Tale valore aumenta con la gravità delle lesioni (ad esempio un danno biologico del 50% non vale cinquanta volte un danno dell'1%, ma molto di più) e diminuisce con l'età (ad esempio il danno di un sessantenne vale molto meno di quello, di pari gravità, riportato da un ventenne).

Al punto o meglio ai punti riconosciuti per questo danno può venire attribuito un valore diverso da Tribunale a Tribunale, anche se esistono tabelle di alcuni Tribunali che sono largamente seguite.

Viene inoltre riconosciuta al Giudice la facoltà di aumentare l'importo del risarcimento (fermo il punteggio individuato a livello medico-legale) in considerazione della personalità del danneggiato (cosiddetta "personalizzazione del danno").

Il risultato è che lo stesso danno alla salute può essere risarcito in termini anche notevolmente diversi a seconda del luogo dell'incidente e delle qualità personali della vittima.

Il danno biologico del danneggiato è trasmissibile agli eredi una volta che sia entrato nel suo patrimonio.

I Giudici ritengono peraltro che in caso di sua morte cosiddetta "immediata" non vi sia danno alla salute (in quanto vi è invece la perdita della vita) e non nasca quindi il diritto al risarcimento del danno biologico, diritto che conseguentemente i suoi eredi non possono reclamare a titolo di eredità.

I congiunti del danneggiato deceduto possono invece chiedere il risarcimento del danno biologico che la perdita della vittima abbia causato a loro personalmente, ma devono darne rigorosa prova (perizia medico-legale, testimoni, dichiarazioni dei redditi ecc.).

Danno morale: riguarda le sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato da un reato e viene liquidato a discrezione di ciascun Giudice e in genere nella misura da un quarto alla metà del valore del danno biologico.

Il danno morale **da morte** riguarda il dolore dei familiari superstiti e viene liquidato secondo tabelle predeterminate, anche queste diverse da Giudice a Giudice e del tutto arbitrarie.

Danno esistenziale: riconosciuto solo di recente, riguarda la modificazione in peggio delle condizioni soggettive del danneggiato a causa della forzata rinuncia, totale o parziale, alle abitudini e alla qualità della vita precedenti l'incidente.

Non presuppone necessariamente l'insorgere di una malattia e non richiede, come invece il danno morale, che il comportamento del responsabile costituisca reato.

Può essere richiesto come danno proprio dai congiunti del danneggiato da lesione gravissima o deceduto.

Viene liquidato dal Giudice, nei rari casi di riconoscimento, in via equitativa e quindi del tutto diversamente da caso a caso.

Danno patrimoniale: comprende i costi di recupero, trasporto, fermo, riparazione o sostituzione del veicolo danneggiato e tutte le spese sostenute a causa dell'incidente.

Se vi sono lesioni personali comprende le spese per ticket, visite specialistiche e terapie, assistenza, funerarie ecc.

Riguarda però soprattutto la perdita della capacità di lavorare o comunque di produrre reddito.

Questa perdita può essere temporanea - e viene allora risarcita secondo il reddito del danneggiato, i giorni di incapacità certificati dai Sanitari e il valore totale o parziale dell'incapacità.

Può essere invece, o anche, permanente - e viene allora precisata a punti (da 1 a 100, considerandosi 100 anche la morte) e risarcita secondo un calcolo, uguale in tutti i Tribunali, fondato sul reddito annuo del danneggiato accertato o presumibile, sulla sua età e sul punteggio attribuito.

In ogni caso il danno da procurata incapacità lavorativa deve essere dimostrato con prove rigorose relative anche, per l'incapacità permanente, all'incidenza della lesione sullo specifico lavoro svolto.

Se il danneggiato muore senza avere ancora acquisito un preciso titolo o un effettivo reddito lavorativo, i suoi eredi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale solo a certe condizioni (presumibilità di reddito futuro, convivenza ecc.) e secondo criteri diffusi da Tribunale a Tribunale, giungendosi in casi purtroppo sempre più frequenti alla negazione totale del diritto.

Danno punitivo (o da responsabilità aggravata): può essere chiesto quando l'iniziale offerta di risarcimento, se dovuta dalla Compagnia assicuratrice, manchi del tutto o sia di molto inferiore alla liquidazione poi operata dal Giudice o che si prevede il Giudice operi.

Opuscolo preparato dall'Associazione Italiana familiari e vittime della strada.
Aggiornamento ottobre 2007 a cura dell'avv. Marco Fiorentino*

***legale convenzionato A.I.F.V.S., sede di Torino.**